

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

LAZIO – ROMA

Sezione IV Quater – RG: 6612/2024

MOTIVI AGGIUNTI

DI:

PACIFICO MARIA PIA nata a San Bartolomeo in Galdo (Bn) il 20.11.1965, residente in Foggia (BN), via Paolo Telesforo 37, C.F. PCFMRP65S60H764B, rapp.ta e difesa dall'avv. Giuseppe Bello (BLLGPP63E23C557I) e dall'Avv. Diego Ruggiero (RGGDGI75T03A783A), tutti elett.te dom.ti presso lo studio dell'avv. Giuseppe Bello alla via Via dei fiori 6 in Airola (Bn), giusta mandato allegato al presente atto e già depositato nel procedimento RG 6612/24 TAR LAZIO, il quale dichiara altresì di voler ricevere, ai sensi dell'art. 176 comma 2 c.p.c., le comunicazioni di cancelleria presso l'indirizzo di posta elettronica certificata avvgiuseppebello@puntopec.it ovvero presso il telefax 0823/714456;

Ricorrente

CONTRO:

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro pro-tempore, con sede in Roma, Viale Trastevere 76/a, C.F. 80185250588, **NONCHÉ CONTRO** l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, in persona del Direttore Generale p.t., l'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia, in persona del Direttore Generale p.t., l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, in persona del Direttore Generale p.t., l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, in persona del Direttore Generale p.t., l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, in persona del Direttore Generale p.t., l'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, in persona del Direttore Generale p.t., l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, in persona del Direttore Generale p.t., l'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, l'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, in persona del Direttore Generale p.t., l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna, in persona del Direttore Generale p.t., in persona del Direttore Generale p.t., elett.te dom.to presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Roma (C.F. 80224030587), presso i cui uffici domiciliario in Roma, via dei Portoghesi, 12 presso indirizzo pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it estratto dal Pubblico elenco per notificazioni e comunicazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale ai sensi del D.L. 179/2012 artt. 16, comma 12 e 16-ter

NEI CONFRONTI DI:

Prof.ssa **ANTONELLA SCARAMUZZO** (C.F. SCRNNL68C70D643B) RESIDENTE
IN Rodi garganico (Fg) alla c.da murge Nera [pec scaramuzzo.antonella@arubapec.it](mailto:pec_scaramuzzo.antonella@arubapec.it)

Controinteressato

PER

-l'annullamento del Decreto dipartimentale n° 2187 del 09.08.2024 (doc.1- decreto 2187 del 09.08.2024) emesso dal Ministero dell'istruzione e del merito, con cui è stata approvata la graduatoria generale **(doc.2- graduatoria generale)** nazionale della procedura di reclutamento riservata di dirigenti scolastici di cui al DM n. 107 del 2023, dell'**Avviso n° 124319 del 09.08.2024** emesso dal Ministero dell'istruzione e del merito con cui è stata avviata la procedura di assegnazione n. 519 posti di dirigente scolastico nelle regioni Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Sardegna, Toscana e Veneto **(doc.3- avviso 124319 del 09.08.2024)** e del successivo **Decreto dipartimentale n° 2206 del 19.08.2024 (doc.4- decreto 2206 del 19.08.2024)** con cui è stata approvata la **rettifica** alla graduatoria generale **(doc.5- graduatoria generale)** nazionale della procedura di reclutamento riservata di dirigenti scolastici di cui al DM n. 107 del 2023 - **nonché di tutti i conseguenti provvedimenti adottati dai singoli UU.SS.RR.** di tutte le regioni che sulla base della graduatoria di merito e della tabella di assegnazioni ha assegnato i vincitori del concorso alle rispettive sedi, assumendoli ed immettendoli in ruolo, oltre i successivi formali provvedimenti individuali di conferimento incarico e i contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato dei singoli n.519 nuovi Dirigenti ove già stipulati - **nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale**, ancorchè non conosciuto e degli eventuali atti successivi, anche di ulteriore eventuali provvedimenti di scorrimento della graduatoria definitiva e di assegnazione di nuovi incarichi.

IN RELAZIONE AL RICORSO RG:: 6612/2024

Promosso dalla sig.ra Pacifico Maria Pia contro il Ministero dell'istruzione e del Merito pendente innanzi al TAR LAZIO - Roma sez. IV° BIS per l'annullamento del Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito – Dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione Generale per il Personale Scolastico di contenuto identico n.1470 notificato alla Prof.ssa Maria Pia Pacifico in data 06.06.2024, con cui la ricorrente è stata esclusa per mancanza dei requisiti richiesti per legge dalla procedura concorsuale riservata per Dirigenti Scolastici di cui all'Avviso DGPER 29.12.2023 n.79720, e dell'Avviso prot. 82842 del 10.06.2024 di pubblicazione dell'elenco degli ammessi al Corso

Intensivo di formazione, e dell'allegato elenco nella parte in cui non è stato inserito il nominativo della ricorrente, **nonché ove occorrade gli art.2 e 3 dell'AVVISO del Ministero dell'Istruzione e del Merito prot. Registro Ufficiale U.0079720 del 29.12.2023** avente ad oggetto “ DM 8 giugno 2023, n. 107 - Modalità di presentazione dell'istanza di partecipazione alla prova di accesso al corso intensivo di formazione di cui all'articolo 3, co. 1, termini e modalità di versamento del contributo di segreteria, di cui all'articolo 4, co. 2.”, **e del Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito (già MIUR) dell'08.06.2023 prot.nr.107** e pubblicato sul sito del MIM solo in data 11.08.2023 <<recante la modalità di partecipazione al corso intensivo di formazione e della relativa prova finale D.M n.107 dell'8/06/2023 recante la modalità di partecipazione al corso intensivo di formazione e della relativa prova finale, ex art. 5, commi da 11- quinquies a 11- novies, del D.L. 29 .12.2022, n.198 convertito con modificazioni con legge 24 febbraio 2023, n. 14>>, nella parte in cui all'art.2 denominato <<Soggetti Destinatari>> al comma 1 prevede che : “Alla prova di ammissione al corso intensivo di formazione sono ammessi i partecipanti al concorso di cui al DDG 23 novembre 2017, n. 1259, che abbiano sostenuto almeno la prova scritta della predetta procedura concorsuale e, alla data del 28 febbraio 2023, versino in una delle condizioni di seguito tassativamente elencate: a) abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova scritta;”, e al comma 2 dello stesso articolo nella parte in stabilisce che: “Ai fini del comma 1 devono intendersi esclusivamente i ricorsi tempestivamente promossi innanzi al Giudice amministrativo (TAR e Consiglio di Stato) ovvero al Presidente della Repubblica, nei prescritti termini di 60 ovvero di 120 gg. dall'effettiva conoscibilità del primo atto immediatamente e direttamente efficace nei confronti del singolo interessato. 3. Sono considerati ricorsi di cui al precedente c.1, lettere a) b) e c), solo quelli proposti per: a) l'annullamento degli atti amministrativi di approvazione dell'elenco degli ammessi alla prova orale, ove non contempli il nominativo dei singoli ricorrenti, in quanto respinti alla prova scritta;” - della nota ricevuta via pec del 09.10.2023 della D.G. per il personale scolastico del MIM, nonché dell'elenco dei candidati che hanno superato la prova scritta, di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto e degli eventuali atti successivi della procedura concorsuale, ed in particolare delle eventuali convocazioni al Corso intensivo;

e per l'effetto accertare il diritto

-della ricorrente a vedersi riconoscere la legittimazione, il possesso dei requisiti e la titolarità della sua posizione per poter partecipare alla predetta procedura concorsuale riservata..

INDICE DEI MOTIVI E DELLE QUESTIONI

Esposizione del fatto	pag. 5
Motivi di impugnazione	pag. 5
1. Violazione di legge ed erronea applicazione in relazione all'art. 5, comma 11-quinquies, lett. a) del D.L. n° 198 del 29.12.2022 convertito con modificazioni dalla legge n° 14 del 24.02.2023 e dell'art. 2 del DM 107/23 – Eccesso di potere per motivazione insufficiente ed erronea	pag. 5
2. ECCESSO DI POTERE: difetto assoluto di motivazione, violazione dei principi di buon andamento, ragionevolezza e imparzialità della P.A. ex art.97 Costituzione. VIOLAZIONE DI LEGGE: art.3 Legge n.241/90	pag. 10
3. VIOLAZIONE DI LEGGE: art. 6 comma 1, lett. b) Legge n.241/90 (principio del soccorso istruttorio); art.7, 8 e 10 Legge n.241/90, Art.97 della Costituzione; ECCESSO DI POTERE: per carenza e/o inadeguatezza motivazione, difetto istruttorio, difetto dei presupposti, illogicità e ingiustizia manifesta	pag. 12
4. ECCESSO DI POTERE: difetto assoluto di motivazione, violazione dei principi di buon andamento, ragionevolezza e imparzialità della P.A. ex art.97 Costituzione. Illogicità, erronea interpretazione, disparità di trattamento, sviamento di potere. Ingiustizia manifesta. VIOLAZIONE DI LEGGE: artt.3 e 4 della Costituzione	pag. 15
5. In via subordinata: Eccezione di incostituzionalità dell'art.5, comma da 11-quinquies a 11-novies del D.L. n.198/2022 nel testo di conversione di cui alla Legge n.14/2023 per contrasto con gli artt.3 , 51, comma 1, e art.97 della carta Costituzionale	pag. 15
Istanza sospensiva	pag. 18
Conclusioni:	pag. 19

FATTO

Noti i dati di fatto, per i quali si rinvia al ricorso introduttivo, ai fini dei presenti motivi aggiunti si osserva quanto segue.

- Con decreto n. 2187 del 09.08.2024 è stata approvata la graduatoria definitiva dei candidati vincitori del bando.
- Con avviso in pari data è stato dato avvio alla procedura di assegnazione di n° 519 dirigenti scolastici alle regioni Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Sardegna, Toscana e Veneto
- Con successivo decreto n.2206 del 19.08.2024 è stato approvato un ulteriore elenco di vincitori in rettifica della suddetta graduatoria a seguito della segnalazione di errori materiali.
- In entrambe le graduatorie, la Dott.ssa Pacifico non è presente.
- Tali ulteriori atti – in realtà già impugnati con il ricorso introduttivo, sebbene non conosciuti - cristallizzano l'esclusione della ricorrente.
- In tale esatto contesto, seppur in via prudenziale, si rende opportuna la proposizione dei presenti motivi aggiunti.

I succitati decreti e avvisi, infatti, al pari degli atti impugnati con il ricorso introduttivo, sono illegittimi e vanno annullati – previa sospensione della relativa efficacia – per i seguenti motivi in

DIRITTO

- 1) **Violazione di legge ed erronea applicazione in relazione all'art. 5, comma 11-quinquies, lett. a) del D.L. n° 198 del 29.12.2022 convertito con modificazioni dalla legge n° 14 del 24.02.2023 e dell'art. 2 del DM 107/23 – Eccesso di potere per motivazione insufficiente ed erronea.**

Urge rilevare che la ricorrente ha proposto ben tre impugnazioni alla precedente esclusione che di presso si sintetizzano:

1° impugnazione: La ricorrente aveva impugnato il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione n. 395 del 27.03.2019 con ricorso assunto al r.g. 5738 del 16.05.2019 del TAR LAZIO, definito in prima istanza con sentenza pubblicata il 3.11.2022, con termine ultimo per proporre appello al Consiglio di Stato scadente il mercoledì 3 maggio 2023 (art.92 c.p.a.c.3)

2° impugnazione: Inoltre successivamente la ricorrente aveva instaurato sempre innanzi a questo TAR anche il giudizio RG 9605/2020⁵ con il quale procedeva all'impugnazione dei decreti n. AOODPIT 977/2020 del 4 agosto 2020 e n. AOODPIT 978/2020 del 4 agosto 2020, decreto n. AOODPIT 986 del 6 agosto 2020, e del del 14.08.2020 prot.R000098 aventi ad oggetto rettifica della graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017.

3° impugnazione: Infine aveva proposto intervento ad adiuvandum presso il Consiglio di Stato RG 4125/2022 in altro giudizio avente ad oggetto la revocazione per la mancata ammissione alla prova orale del corso-concorso nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche nazionali

Pertanto, la ricorrente presentava la domanda di partecipazione in data 25.01.2024, alla quale allegava la dichiarazione sostitutiva richiesta, nella quale dichiarava *la pendenza di procedimenti giurisdizionali rientranti tra quelli indicati all'articolo 2 del DM 8 giugno 2023, n. 107*, tra i quali quello relativo al ricorso iniziale (*“ricorso al TAR Lazio Roma Sez. III Bis [R.G.nr. 5738](#) in data 16.05.2019”*) e quello relativo all'impugnazione dei provvedimenti di rettifica della graduatoria generale nazionale (*decreti n. AOODPIT 977/2020 del 4 agosto 2020 e n. AOODPIT 978/2020 del 4 agosto 2020, decreto n. AOODPIT 986 del 6 agosto 2020, e del del 14.08.2020 prot.R000098 avente ad oggetto rettifica della graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017*).

Purtroppo, nell'attesa della comunicazione circa lo svolgimento del conseguente corso intensivo di formazione, essendo risultata inserita nell'elenco degli ammessi, alla ricorrente veniva notificato il provvedimento di esclusione n° 1470 del 06.06.2024 impugnato con la seguente motivazione: *“ha attestato ... la pendenza di procedimenti giurisdizionali non rientranti tra quelli tassativamente indicati all'articolo 2 del DM 107/2023”*, disponendone l'esclusione *“per mancanza dei requisiti richiesti per legge”*.

Ebbene, in disparte quanto già dedotto ed eccepito in ordine alle impugnazioni di cui ai punti 2) e 3), giova evidenziare che **quanto alla prima impugnazione**, ricorrono tutti i requisiti per la partecipazione al corso-concorso per la violazione di legge ed erronea applicazione in relazione all'art. 5, comma 11-quinquies, lett. a) del D.L. n° 198 del 29.12.2022 convertito con modificazioni dalla legge n° 14 del 24.02.2023 e dell'art. 2 del DM 107/23 – Eccesso di potere per motivazione insufficiente ed erronea.

L'art. 5, comma 11-quinquies, lett. a) del D.L. n° 198 del 29.12.2022, convertito con modificazioni dalla legge n° 14 del 24.02.2023, prevede che..... *Al corso intensivo di formazione*

*sono ammessi i partecipanti al concorso di cui al primo periodo che abbiano sostenuto almeno la prova scritta e a condizione che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto: **a) abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova scritta del predetto concorso**:*

Tale norma veniva poi trasposta all'art. 2 dell'avviso di cui al DM n. 107/2023, con esplicita richiesta ai partecipanti di attestare la **pendenza del ricorso alla data del 28.02.2023**.

Inoltre l'art. 2 c. 3 dell'avviso prevede che sono considerati ricorsi quelli aventi ad oggetto *“l'annullamento degli atti amministrativi di approvazione dell'elenco degli ammessi alla prova orale, ove non contempli il nominativo dei singoli ricorrenti, in quanto respinti alla prova scritta”*, come quello del ricorrente

Orbene, la ricorrente ha potuto attestare, nella dichiarazione sostitutiva allegata alla domanda di partecipazione, di essere in possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura, in quanto si trovava nella seguente condizione:

- a) aveva proposto nei termini il ricorso RG 5738/2019 innanzi al TAR LAZIO;
- b) il ricorso era stato proposto per l'annullamento del provvedimento (Decreto Dipartimentale n. 395 del 27/03/2019) di approvazione degli ammessi alla prova orale del concorso per dirigente scolastico bandito con decreto del direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017, che non contemplava il nominativo della ricorrente in quanto respinta alla prova scritta;
- c) il ricorso era pendente secondo le previsioni di legge e del bando, in quanto la sentenza di rigetto dello stesso era stata pubblicata in data 03.11.2022 e, quindi, al 28 febbraio 2023 pendevano ancora i termini per il relativo appello innanzi al Consiglio di Stato.

Infatti è pacifico che ***“sussiste la pendenza del procedimento allorché sia stata emessa la relativa sentenza e non sia ancora decorso il termine per la proposizione dell'impugnazione ordinaria*** (cfr. Cass. 15 gennaio 2013 n. 841; Cass. 3 aprile 2006 n. 7802; Cass. 2 luglio 2010 n. 15778).” **Cons. Stato, Sez. VI, Sent., (data ud. 14/03/2019) 05/04/2019, n. 2252.**

In effetti la pendenza della lite è quella frazione temporale che intercorre tra la proposizione della domanda ed il passaggio in giudicato della relativa sentenza. È evidente allora che il concetto di pendenza vada considerato come interconnesso al passaggio in giudicato della sentenza.

Un contenzioso può dirsi pendente allorquando sia stato notificato l'atto introduttivo, non risultando necessaria, agli effetti della pendenza, l'avvenuta iscrizione a ruolo che diventa solo condizione di efficacia della pendenza. **Allo stesso modo, una volta concluso il processo,**

il contenzioso continua a pendere fino a quando la relativa decisione non sia passata in giudicato e sia divenuta definitiva.

Tale esatta lettura risulta corroborata dalla stessa ratio della normativa che sottende all'avviso di cui al DM n. 107/2023, individuata nella dichiarata necessità di *coprire i posti vacanti di dirigente scolastico*, e di *prevenire le ripercussioni sull'Amministrazione dei possibili esiti dei contenziosi pendenti in relazione al predetto concorso*

È evidente allora che la norma veniva emessa con efficacia sino al 28.02.2023 proprio al fine di evitare l'aumento di contenziosi pendenti e velocizzare l'assunzione dei dirigenti scolastici.

In effetti **il giudizio RG 5738/2019 innanzi al TAR LAZIO alla data del 28.02.2023 era da considerarsi pendente, e ciò fino al momento in cui non fossero decorsi i termini per impugnare la decisione.** Nel caso di specie il termine lungo per appellare scadeva in data 3 maggio 2023.

Non vi è dubbio, quindi, che il ricorso alla data del 28.02.2023 era da considerarsi pendente.

A questo punto non si può far a meno di rilevare che la motivazione indicata per l'esclusione della ricorrente nel provvedimento del 06/06/2024 è del tutto **insufficiente ed errata** nella parte in cui ha ritenuto che la ricorrente abbia *“attestato la pendenza di procedimenti giurisdizionali non rientranti tra quelli tassativamente indicati all'art. 2 del DM 107/2023”*, disponendone l'esclusione *“per mancanza dei requisiti richiesti per legge”*.

In effetti, contrariamente a quanto sostenuto nel provvedimento di esclusione impugnato, il procedimento giurisdizionale indicato dalla ricorrente **rientra** invece in quelli tassativamente indicati all'art. 2 del DM 107/23 e segnatamente alla **lett. a) del comma 1**, ove è previsto che possono partecipare coloro che abbiano *“proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova scritta”*.

La ricorrente ha, infatti, proposto ricorso nei termini, come emerge dalla sentenza versata in atti, e alla data del 28.02.2023 tale ricorso era pendente, nel senso specificato.

Non si comprende quale altro procedimento la ricorrente avrebbe potuto indicare, se non quello ancora pendente atteso che non erano spirati i termini di impugnazione.

Pertanto, l'impugnato provvedimento di esclusione si appalesa non solo reso in violazione di norme di legge come individuate, ma anche affetto da eccesso di potere in quanto non è motivato in maniera sufficiente, logica e trasparente il diverso avviso della P.a. in ordine all'interpretazione della normativa *de qua*

Infine non può sottacersi che la posizione della sig.ra Pacifico risulta identica a quella di altro ricorrente, sig.ra Guida Monica, per la quale è stata concessa la sospensiva cautelare (**doc.1-ordinanza 03040/2024 del 04.07.2024 cautelare Guida Monica**). Con tale ordinanza è stato in effetti statuito da questo collegio che ... la specifica posizione della ricorrente appare meritevole di tutela in quanto sussistevano tutte le condizioni affinché la stessa potesse partecipare alla procedura di cui Decreto del Ministero dell'Istruzione n° 107 del 08.06.2023, atteso che alla data del 28.02.2023 il suo ricorso avverso la esclusione dalla prova orale risultava ancora pendente poiché la sentenza di rigetto era stata pubblicata in data 23.01.2023 e quindi al 28 febbraio 2023 pendevano ancora i termini per il relativo ricorso in appello innanzi al Consiglio di Stato; Ritenuto che il contenzioso pendente di cui alla norma di legge che ha previsto il concorso in parola sia da considerare inclusivo del caso sopra indicato, alla luce del principio di economia dei mezzi processuali che impone di non procedere in giudizio in presenza di una possibile soluzione in tutto o in parte favorevole delle controversie per via di una misura legislativa annunciata; Ritenuto che, alla luce di quanto argomentato e prodotto dall'istante e in base ad una deliberazione sommaria tipica della presente fase cautelare, la motivazione dei provvedimenti impugnati non appare idonea a far comprendere pienamente le ragioni dell'esclusione; Ritenuto comunque che la misura cautelare possa essere accolta nelle forme della previsione di una prova suppletiva in favore della ricorrente ovvero a scelta dell'amministrazione nella ammissione con riserva al corso di formazione;

A riprova della meritevolezza di tale tesi questo stesso TAR in altro giudizi con successiva ordinanza sempre del **Tar Lazio n.3229/2024**, ha ribadito quanto segue: “Considerato che la specifica posizione della ricorrente appare meritevole di tutela in quanto sussistevano tutte le condizioni affinché la stessa potesse partecipare alla procedura di cui Decreto del Ministero dell'Istruzione n° 107 del 08.06.2023, atteso che alla data del 28.02.2023 il suo ricorso avverso la esclusione dalla prova orale risultava ancora pendente poiché la sentenza di rigetto non era ancora passata in giudicato; Ritenuto che il contenzioso pendente di cui alla norma di legge che ha previsto il concorso in parola sia da considerare inclusivo del caso sopra indicato, alla luce del principio di economia dei mezzi processuali che impone di non procedere in giudizio in presenza di una possibile soluzione in tutto o in parte favorevole delle controversie per via di una misura legislativa annunciata”.

2) ECCESSO DI POTERE: difetto assoluto di motivazione, violazione dei principi di buon andamento, ragionevolezza e imparzialità della P.A. ex art.97 Costituzione. VIOLAZIONE DI LEGGE: art.3 Legge n.241/90.

Il Decreto di esclusione dalla procedura del Concorso Riservato per Dirigenti Scolastici notificato alla ricorrente, oggetto dell'odierna impugnativa, dal contenuto identico a quello notificato ad altri candidati e frutto di un evidente clamoroso "copia e incolla" (sembrano fotocopie dove è stato cambiato solo il nome del candidato!), è privo della benchè minima motivazione.

Infatti il Ministero si è limitato a rilevar come nella dichiarazione sostitutiva presentata dai candidati è stato attestato "la pendenza di procedimenti giurisdizionali non rientranti tra quelli tassativamente indicati all'art.2 del D.M. 107/2023", ma la domanda sorge spontanea: quali? Infatti la P.A. avrebbe dovuto evidenziare per ogni singolo candidato quali fra i dati e i contenziosi riportati nell'autocertificazione non rientrano (secondo il MIM) fra quelli indicati nel D.M. 107/2023, ma soprattutto avrebbe dovuto fornire, suo preciso obbligo di legge (questo veramente tassativo!), una adeguata motivazione al fine di consentire ai candidati di poter articolare una difesa e di controdedurre e replicare in maniera specifica sul punto.

Di contro oggi la ricorrente, convinta e certa di possedere i requisiti di legge per poter partecipare al concorso riservato in base a quanto previsto dal D.M. 107/2023, si trova a dover far un ricorso al "buio", articolando delle difese di carattere "ipotetico" con una palese lesione dei suoi diritti.

Pertanto il difetto di motivazione del decreto di esclusione impugnato è talmente clamoroso e palese, che già di per sé lo rende nullo.

Considerati inoltre gli effetti molto gravi e di carattere "espulsivo" dalla procedura del Decreto impugnato, ancora più stringente era l'obbligo di fornire in questi casi una adeguata motivazione, che qui invece manca del tutto.

3) VIOLAZIONE DI LEGGE: art. 6 comma 1, lett. b) Legge n.241/90 (principio del soccorso istruttorio); art.7, 8 e 10 Legge n.241/90, Art.97 della Costituzione; ECCESSO DI POTERE: per carenza e/o inadeguatezza motivazione, difetto istruttorio, difetto dei presupposti, illogicità e ingiustizia manifesta.

L'esclusione deve ritenersi illegittima per il mancato invio della comunicazione di avvio del procedimento e la mancata applicazione del principio del soccorso istruttorio.

Infatti nel caso di specie, contrariamente a quanto affermato dal Ministero, non si trattava assolutamente di attività vincolata, bensì di una attività istruttoria complessa da parte della P.A. di valutazione dei requisiti e soprattutto di controllo e disamina dei dati forniti dal candidato nella sua dichiarazione sostitutiva, il ch  ha comportato una valutazione complessa della tipologia di contenzioso pendente e di interpretazione del disposto di cui all'art.2 del D.M. 107/2023.

Di conseguenza il Ministero una volta verificato che nella dichiarazione mancavano alcuni dati e/o che il contenzioso indicato come pendente potesse non rientrare fra le fattispecie indicate nell'Avviso, era obbligata sia ad inviare la comunicazione di avvio del procedimento, consentendo cos  al candidato di presentare memorie e controdeduzioni, nonch  ad applicare contestualmente il principio del soccorso istruttorio per consentirgli di integrare e chiarire i dati forniti.

Come   noto specialmente nell'ambito dei concorsi pubblici, l'attivazione del c.d. soccorso istruttorio, ex art. 6 comma 1, lett. b), l. 7 agosto 1990, n. 241   tanto pi  necessaria per le finalit  proprie di detta procedura che, in quanto diretta alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non pu  essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione dell'amministrazione. Il limite all'attivazione del soccorso istruttorio coincide con la mancata allegazione di un requisito di partecipazione. Si evidenzia, inoltre, come nei concorsi pubblici il "soccorso istruttorio" non   una facolt . Essa rappresenta un dovere per l'Amministrazione!

Ci  per non consentire che errori formali (emendabili mediante la collaborazione dell'Amministrazione) possano pregiudicare l'interesse pubblico alla selezione dei candidati migliori. A sottolineare tale principio   una recente sentenza del Tar Emilia Romagna. La sentenza n. 416 del 17 maggio 2022 ha dato ragione a una candidata che, per mera svista, aveva dimenticato di inserire alcune informazioni che le riguardavano.

Ed ancora citiamo: *"Nei concorsi pubblici, qualora il candidato abbia correttamente allegato i titoli da valutare e dalla documentazione prodotta residuino margini di incertezza facilmente superabili, l'amministrazione deve attivare il soccorso istruttorio"*, lo afferma la quinta sezione del Consiglio di Stato con la sentenza n. 9387/2023.

Il TAR Veneto, Sez. I, con la sentenza n. 144 del 9 febbraio 2017, ha sancito l'obbligo dell'impiego del c.d. "soccorso istruttorio" a rettifica di domande di partecipazione ad un concorso errate o insufficienti. I giudici del TAR adito hanno affermato che *"la P.A., rilevate anomalie nella domanda di partecipazione, avrebbe potuto e dovuto interpellare la candidata per un chiarimento, in*

luogo di disporre l'immediata esclusione da una delle due procedure. Si dovrebbe, poi considerare che, nel caso all'esame, non vi sarebbe stata nessuna necessità di un'integrazione postuma della documentazione, non consentita perché al di fuori dei termini di presentazione della domanda ed in ogni caso contrastante con la par condicio competitorum".

Orbene nel caso di specie è accaduto che la ricorrente nel Modulo dell'autocertificazione ha indicato i contenziosi pendenti alla data stabilita nell'Avviso del 28.02.2023, così come risulta dalla documentazione prodotta, che devono ritenersi rientranti fra quelli tassativamente indicati nell'art.2 del D.M 107/2023, ripreso anche nell'Avviso del concorso, , ma evidentemente il ministero era di parere diverso.

Pertanto se la P.A. avesse inviato la comunicazione obbligatoria di avvio del procedimento, fornito una adeguata motivazione ed applicato il principio del soccorso istruttorio, la ricorrente avrebbero potuto chiarire la sua posizione, dal ché ne deriva l'illegittimità del Decreto impugnato anche a prescindere da ogni valutazione nel merito su questi requisiti di cui, come già detto, diremo nei motivi successivi.

4) ECCESSO DI POTERE: difetto assoluto di motivazione, violazione dei principi di buon andamento, ragionevolezza e imparzialità della P.A. ex art.97 Costituzione. Illogicità, erronea interpretazione, disparità di trattamento, sviamento di potere. Ingiustizia manifesta. VIOLAZIONE DI LEGGE: artt.3 e 4 della Costituzione;

L'art.2 del regolamento n.107 dell'08.06.2023, pubblicato solo in data 11.08.2023, avente ad oggetto <<Soggetti destinatari>> recita testualmente al comma 1: *"Alla prova di ammissione al corso intensivo di formazione sono ammessi i partecipanti al concorso di cui al DDG 23 novembre 2017, n. 1259, che abbiano sostenuto almeno la prova scritta della predetta procedura concorsuale e, alla data del 28 febbraio 2023, versino in una delle condizioni di seguito tassativamente elencate: a) abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova scritta (...)"*. Il successivo comma 2 precisa che: *"Ai fini del c.1 devono intendersi esclusivamente i ricorsi tempestivamente promossi innanzi al Giudice amministrativo (TAR e Consiglio di Stato) ovvero al Presidente della Repubblica, nei prescritti termini di 60 ovvero di 120 giorni dall'effettiva conoscibilità del primo atto immediatamente e direttamente efficace nei confronti dell'interessato"*.

Al successivo comma 3 è altresì precisato: *"Sono considerati ricorsi di cui al precedente comma 1, lettere a) b) e c), solo quelli proposti per: a) l'annullamento degli atti amministrativi di approvazione dell'elenco degli ammessi alla prova orale, ove non contempli il nominativo dei singoli ricorrenti, in quanto respinti alla prova*

scritta; b) l'annullamento degli atti amministrativi di depennamento dalla Graduatoria di merito finale, all'esito di superamento di tutte le prove concorsuali, per le ipotesi di sopravvenuto negativo scioglimento della riserva giudiziale; c) l'annullamento degli atti amministrativi di esclusione dalla Graduatoria di merito finale, in conseguenza di mancato superamento della prova orale; d) la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato sfavorevole al candidato, avente ad oggetto il mancato superamento di una delle prove concorsuali prescritte.”.

Tale clausola del Bando stabilisce che alla prova di ammissione al corso intensivo di formazione sono ammessi i partecipanti al concorso che hanno sostenuto almeno la prova scritta della procedura concorsuale senza superarla e, alla data del 28 febbraio 2023, rispettino almeno una delle condizioni di seguito tassativamente elencate e cioè come già detto:

“A) Abbiamo proposto ricorso entro i termini di legge e abbiamo pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova scritta;”

Orbene la ricorrente ha certamente il primo requisito richiesto, cioè l'aver proposto il ricorso iniziale al Tar Lazio Roma tempestivamente (maggio 2019) con cui ha chiesto l'annullamento degli atti amministrativi dell'elenco degli ammessi alla prova orale, ove non contemplava il suo nominativo, in quanto respinta alla prova scritta. Tale giudizio in effetti deve considerarsi pendente

Di contro la ricorrente ha, comunque, almeno un altro autonomo e distinto contenzioso ancora pendente al TAR avente ad oggetto il provvedimento conclusivo della procedura concorsuale, e cioè l'IMPUGNATIVA DEL DECRETO DI MODIFICA E RETTIFICA DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA 2020 ATTO CONCLUSIVO DL CONCORSO con ricorso RG 9605/20.

A tale ricorso si aggiunge anche un successivo proposto con intervento ad adiuvandum RG: 4115/22.

Lo stesso Consiglio di Stato, rispetto ad una esclusione dal concorso in parola di altra concorrente “*per mancanza dei requisiti richiesti per legge*” alla luce della sua qualifica di intereventore e non di ricorrente, con una recentissima decisione (n.3395/24), ha riconosciuto che, sussistendo tuttavia un ricorso collettivo analogo a quello RG 9605/20 della ricorrente, che “*risulta, viceversa, la pendenza di almeno un ricorso giurisdizionale collettivo, poi riunito ad altro giudizio, riconducibile alla fattispecie prevista dalle norme speciali di legge di riferimento*” , accogliendo la domanda cautelare ai fini della tempestiva ammissione con riserva dell'appellante alla successiva fase della procedura.

A questo proposito occorre doverosamente rilevare che nella graduatoria approvata, nella quale, come detto, non compare (illegittimamente) l'odierna ricorrente, risultano inseriti molte decine di colleghi e colleghe della medesima, che hanno come **unico requisito processuale**

l'impugnazione del decreto di approvazione della graduatoria definitiva¹, mentre la ricorrente risulta esclusa (illegittimamente) dalla graduatoria, nonostante il possesso alla data del 28.02.2023 **di ben due “requisiti processuali”** pacificamente ritenuti validi: la pendenza del ricorso iniziale (ricorso Rg 5738/19) e la pendenza del ricorso avverso la graduatoria definitiva (Rg 9605/20).

A tale riguardo si ricorda come la giurisprudenza amministrativa in maniera uniforme ha sempre stabilito che nelle procedure concorsuali i ricorrenti devono impugnare a pena di inammissibilità e improcedibilità del ricorso principale, anche la graduatoria definitiva del concorso.

Inoltre la ricorrente ha promosso un intervento ad adiuvandum in altro giudizio di revocazione al Consiglio di Stato che era pendente alla data del 28.02.2023 i cui estremi riporto di seguito:

- Consiglio di Stato Sez. VII R.G.nr.4125 con cui era stata la revocazione della sentenza nr.1012 del 2021 sempre del Consiglio di Stato con cui era stato rigettato il ricorso iniziale avente ad oggetto l'impugnativa dei seguenti atti: Decreto del MIUR m_pi.AOODPIT. Registro Decreti Dipart..R.0000395 del 27-03-2019 di approvazione dell'elenco degli ammessi a sostenere la prova orale del Concorso indetto con D.D.G. n.1259 del 23.11.2017.

Pertanto la situazione processuale della ricorrente dovrebbe farla rientrare a pieno titolo tra “I soggetti destinatari”, avendo all'epoca proposto un ricorso tempestivo avverso la **“bocciatura allo scritto” ed avendo ancora un contenzioso pendente**, oltre ad avere anche un giudizio di revocazione pendente al 28.02.2023, seppur sotto forma di atto di intervento ad adiuvandum.

Di contro risultano ammessi alla procedura coloro che hanno addirittura “formalizzato rinuncia al ricorso”!!

Sul punto, infatti, ricordiamo come il comma 5 del citato art.2 del regolamento n.107/2023 impugnato, stabilisce che: *“Accedono, altresì, alla prova i candidati che hanno formalizzato rinuncia al ricorso, per i quali non risulti ancora restituita alcuna pronuncia in rito o nel merito da parte del Giudice amministrativo, ovvero, quando restituita, tempestivamente gravata dall'interessato, con conseguente*

¹ - hanno proposto il **ricorso iniziale** con cui hanno chiesto l'annullamento degli atti amministrativi dell'elenco degli ammessi alla prova orale (R.G. nr. 4871 in data 23.04.2019); - tale giudizio, **instaurato per ottenere l'ammissione alle prove orali**, si è **definitivamente concluso** con **sentenza del Consiglio di Stato n.1012 del 4.02.2021**; - con ricorso depositato dopo il 28.02.2023, precisamente **il 4.4.2023**, R.G. 3073/2023, hanno impugnato la sentenza nr. 17060/2022 avente ad oggetto l'impugnazione del decreto di approvazione della graduatoria definitiva.

giudizio pendente alla data del 28 febbraio 2023.”.

Pertanto coloro che hanno espressamente dichiarato la propria volontà di abbandonare e rinunciare al contenzioso, dimostrando un disinteresse alla vicenda, oggi vengono premiati ed hanno i requisiti per poter partecipare, contrariamente a chi ha promosso diversi contenziosi, ancora oggi pendenti dimostrando un interesse qualificato alla vicenda.

D'altronde se la finalità della norma di cui alla “Sanatoria” è quella da un lato di agevolare chi ha fatto all'inizio un ricorso tempestivo e dall'altro eliminare il contenzioso pendente, entrambi tali requisiti sono posseduti dalla ricorrente.

Evidenziamo—come anche una interpretazione letterale è di conforto alla nostra tesi, in quanto la norma regolamentare, ripresa nell'Avviso, stabilisce che possono partecipare al concorso i candidati che: “abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova scritta”.

Avendo utilizzato la congiunzione “e” oltre il riferimento generico alla circostanza che “abbiano un contenzioso pendente” lascia intendere che sia sufficiente un qualsiasi contenzioso pendente, purchè avente ad oggetto sempre il mancato superamento della prova scritta, così come può essere per il secondo successivo ricorso proposto anche questo nei termini di legge avverso la graduatoria definitiva.

Orbene il ricorso proposto con motivi aggiunti avverso la graduatoria definitiva (ed anche quelli del 2020 e 2021), sono stati proposti per illegittimità derivata, ed hanno anche questi ovviamente in via automatica ed a cascata ad oggetto il “mancato superamento della prova scritta”.

Di conseguenza, la ricorrente ha entrambi i requisiti richiesti, cioè quello di aver proposto il ricorso iniziale nei termini di legge e di aver un contenzioso pendente alla data del 28.02.2023.

D'altronde è pacifico il principio in giurisprudenza che afferma l'onere e obbligo per il ricorrente che ha impugnato il provvedimento di “bocciatura” di impugnare poi anche la graduatoria definitiva del concorso a pena di improcedibilità.

5) In via subordinata: Eccezione di incostituzionalità dell'art.5, comma da 11-quinquies a 11-novies del D.L. n.198/2022 nel testo di conversione di cui alla Legge n.14/2023 per contrasto con gli artt.3 , 51, comma 1, e art.97 della carta Costituzionale.

In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui il Tar adito nel condividere

l'interpretazione del Ministero, dovesse ritenere che la norma sopra citata limita il requisito richiesto per la partecipazione al Concorso Riservato; se ne deve eccepire l'incostituzionalità per contrasto con i precetti di cui agli artt.3, 4, 51 e 97 della Costituzione.

E' di tutta evidenza che le norme di legge appena descritte rientrano nella categoria delle cosiddette "leggi provvedimento", ovvero di quelle leggi le quali incidono su un numero determinato e limitato di destinatari, e presentano un contenuto particolare e concreto: per la definizione, si veda per tutte la sentenza Corte Cost. del 20 novembre 2013 n.275. E', infatti, evidente che destinatari delle norme in questione sono solamente quei soggetti, i quali hanno partecipato alle procedure concorsuali indicate, con gli esiti di cui si è detto, persone che, in teoria, potrebbero essere indicate anche nominativamente.

Ciò posto, per costante giurisprudenza della Corte, le leggi provvedimento non sono di per sé contrarie alla Costituzione, la quale non contiene alcuna riserva agli organi amministrativi o esecutivi degli atti a contenuto particolare e concreto; devono però sottostare "ad un rigoroso scrutinio di legittimità costituzionale per il pericolo di disparità di trattamento insito in previsioni di tipo particolare e derogatorio": così ancora la citata sentenza 275/2013.

Applicando tali principi al caso di specie, deve dubitarsi della conformità delle norme in esame al disposto degli articoli 3, 51, 1^a Comma, e 97, ultimo comma, Costituzione. In particolare, com'è noto, l'art. 51 comma 1 prima parte dispone che "Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge". Il principio di uguaglianza è poi stabilito in generale dall'art. 3. Infine, l'art. 97 comma 4 prevede che "Agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge".

La giurisprudenza del Consiglio di Stato in materia interpreta il requisito del "pubblico concorso" di cui all'art. 97 comma 4 nel senso che esso sia rispettato ove l'accesso al pubblico impiego avvenga per mezzo di una procedura con tre requisiti di massima, sui quali, fra le molte, C. Cost. 24 giugno 2010 n.225 e 13 novembre 2009 n.293:

- In primo luogo, essa deve essere aperta, nel senso che vi possa partecipare il maggior numero possibile di cittadini.

- In secondo luogo, deve trattarsi di una procedura di tipo comparativo, volta cioè a selezionare i migliori fra gli aspiranti.

Infine, deve trattarsi di una procedura congrua, nel senso che essa deve consentire di verificare che i candidati posseggano la professionalità necessaria a svolgere le mansioni caratteristiche, per tipologia e livello, del posto di ruolo che aspirano a ricoprire.

Ne consegue, pertanto, che è costituzionalmente illegittima la previsione di una procedura di reclutamento ristretta la quale limiti in modo irragionevole la possibilità di accesso dall'esterno.

Sempre la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha affermato che la regola del pubblico concorso ammette eccezioni “rigorose e limitate” – così per tutte la citata sentenza 293/2009, subordinate a due requisiti.

In primo luogo, esse devono rispondere ad una “specificata necessità funzionale” dell'amministrazione, ovvero a “peculiari e straordinarie ragioni di interesse pubblico”, come detto sempre nella sentenza 293/2009. In proposito, è stato chiarito che non integrano valide ragioni di interesse pubblico né l'esigenza di consolidare il precariato né quella di venire incontro a personali aspettative degli aspiranti – così C. Cost. 3 marzo 2006 n.81- né tantomeno esigenze strumentali di gestione del personale da parte dell'amministrazione – come ritenuto da C. Cost. 4.06. 2010 n.195. Al contrario, un concorso riservato può essere giustificato solo quando

si tratti di esigenze desumibili da funzioni svolte dall'amministrazione, così sempre la sentenza 195/2010, e in particolare quando si tratti di consolidare specifiche professionalità che non si potrebbero acquisire all'esterno dell'amministrazione, e quindi giustificano che ci si rivolga solo a chi già ne è dipendente in una data posizione, come affermato dalla sentenza 293/2009.

Ed ancora rileviamo come per quanto riguarda la nostra carta fondamentale ricordiamo in tal senso l'art. 3 della Costituzione italiana, che recita: «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese». Così come l'art. 4 della Costituzione italiana recita: «La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto».

Orbene la mancata estensione del diritto di partecipazione al Concorso riservato a tutti i ricorrenti che hanno promosso tempestivamente il ricorso iniziale e che hanno un qualsiasi contenzioso pendente alla data di entrata in vigore della norma (28.02.2023) avente ad oggetto la loro esclusione dal concorso D.S. 2017 e la mancata presenza dei loro nominativi nella graduatoria definitiva, sarebbe palesemente incostituzionale per disparità di trattamento.–

Ed ancor più assurdo è che sempre nel Regolamento n.107/2023 vengono ritenuti degni di partecipare addirittura coloro che hanno depositato una espressa dichiarazione di rinuncia al ricorso, dimostrando un disinteresse alla vicenda, e che oggi sono dentro solo perché anche in

questo caso una giustizia lenta non ha consentito di definire già il loro contenzioso con una sentenza di presa d'atto della rinuncia e di declaratoria di improcedibilità del ricorso iniziale, mentre la ricorrente con ancora numerosi ricorsi pendenti non può partecipare!!

Pertanto tale norma se è pur vero che è dettata da esigenze di eliminare il contenzioso pendente e di colmare le lacune in organico attualmente esistenti nei ruoli di Dirigenti scolastici, finisce per discriminare candidati in identiche situazioni, e cioè tutti con contenziosi pendenti e di tutti che hanno proposto il ricorso iniziale tempestivamente

Di conseguenza tale norma lede il diritto della ricorrente in quanto palesemente incostituzionale per violazione degli art.3, 4 e 97 della Costituzione che fonda la Repubblica sul diritto al lavoro, senza alcuna discriminazione tra i lavoratori stessi e tutela il lavoro e l'accesso al pubblico impiego in tutte le sue forme e applicazioni.

Le misure qui considerate, quindi, integrano un disegno che nell'insieme si palesa fortemente discriminatorio e punitivo nei confronti di persone che appartengono ad una singola e specifica categoria, cioè ricorrenti

Di conseguenza si chiede che all'ecc.mo TAR adito di sollevare questione di legittimità costituzionale della norma indicata in epigrafe sussistendo la rilevanza e non manifesta infondatezza della questione medesima, sospendendo il giudizio per la rimessione degli atti alla Corte Costituzionale.”

. * * * * *

ISTANZA DI SOSPENSIONE

I – Il danno è grave ed irreparabile.

Il “fumus” è evidente per tutti i motivi sin qui dedotti, mentre per quanto attiene il “periculum in mora” è in “re ipsa”, tenuto conto che la mancata concessione della sospensiva comporterebbe l'esclusione della ricorrente dalle successive fase del concorso facendo venir meno la possibilità di prosecuzione nella procedura concorsuale, stante il rischio che nelle more si concluda addirittura la procedura. I decreti impugnati definiscono una procedura quanto mai erronea ed ingiusta. Per effetto dell'illegittimo operato dell'Amministrazione, la ricorrente si vede esclusa anche dalla graduatoria da ultimo approvata. E ciò, è tanto più grave ove si consideri che l'opposta inidoneità non si fonda su alcuna effettiva valutazione del suo bagaglio professionale.

II - Al danno lamentato può ovviarsi mediante una misura cautelare che disponga la riammissione alla procedura ai fini di una sua effettiva valutazione. E ciò, a maggior ragione ove si consideri che:

- la stessa Amministrazione, a seguito delle molteplici richieste pervenute da parte di altri candidati esclusi, ha già operato una rivalutazione delle relative domande e della documentazione;
- in mancanza, sussisterebbe una vera e propria ipotesi di disparità di trattamento tra la ricorrente ed i suddetti altri candidati, in violazione dei fondamentali principi di imparzialità e proporzionalità cui devono essere doverosamente improntate tutte le procedure selettive.

Di contro l'accoglimento dell'istanza cautelare, in particolare con l'ammissione con riserva della ricorrente alle successive fasi da un lato tutelerebbe la sua legittima aspettativa, dall'altro non arrecherebbe alcun danno all'Amministrazione, né tantomeno a tutti i concorrenti già ammessi. E a ciò si aggiunga infatti che l'ammissione di una maggior numero di candidati alla graduatoria previa l'effettuazione d un corso intensivo ad hoc, lungi dal costituire un intralcio all'esecuzione della prova stessa, costituisce un provvedimento in favore dell'Amministrazione secondo il noto principio che garantire la massima partecipazione di candidati ad una procedura pubblica risponde all'interesse pubblico, poiché consente all'Amministrazione stessa la possibilità di una scelta più ampia tra una rosa di candidati per individuarne i migliori ai quali attribuire l'incarico finale (ex multis Cons. St., Sez, IV, 15 settembre 2006 n. 5377)

Allo stato sono state effettuate le domande di assegnazione alle sedi per n° 519 posti. Tra l'altro è interesse della ricorrente vedersi accantonato il proprio posto alla luce del fatto che l'amministrazione ha disposto, con avviso n° 124319 del 09.08.2024 impugnato con motivi aggiunti, che *"i candidati inclusi con riserva nella precitata graduatoria saranno assegnati all'Ufficio Scolastico Regionale secondo la priorità di scelta ma non potranno essere assunti. Pertanto, per questi ultimi sarà possibile solo l'accantonamento del posto nella regione prescelta in attesa della definizione del relativo contenzioso."*

Pertanto sussiste l'interesse a che la ricorrente sia ammessa con riserva alla graduatoria finale con riserva di effettuare il Corso Intensivo e facoltà di scelta dell'assegnazione regionale al fine di vedersi accantonare il proprio posto.

Si richiede pertanto la concessione di misure cautelari idonee a preservare l'interesse sostanziale dedotto in giudizio con ammissione della ricorrente con riserva alla frequentazione del Corso Intensivo oppure in alternativa la definizione del giudizio nel merito con sentenza abbreviata.

P.Q.M.

Voglia l'Ecc.mo TAR adito, contrariis reiectis:

- 1) In via preliminare: concedere idonee misure cautelari per tutelare gli interessi della ricorrente ed in particolare con l'ordine di ammetterla con riserva allo svolgimento delle successive fasi del concorso e in particolare alla frequentazione di apposito Corso Intensivo;

2) Nel merito: Annullare i decreti in epigrafe per la parte in cui non è stata inserita la ricorrente riconoscendo il suo diritto all'inclusione definitiva nella graduatoria e all'assunzione;

3) In subordine: ove Codesto Ecc.mo Collegio dovesse accedere ad una interpretazione differente della normativa citata, si solleva eccezione di illegittimità costituzionale dell'art.5, comma da 11- quinquies a 11-novies del d.L. n.198/2022 nel testo di conversione di cui alla Legge n.14/2023 per contrasto con gli artt.3, 4 e 97 della carta Costituzionale per le ragioni sopra esposte, dichiarando la questione rilevante e non manifestamente infondata, sospendendo il giudizio al fine di rimettere gli atti alla Corte Costituzionale.

4) con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore dei deducenti procuratori che se ne dichiarano anticipatari.


Si deposita copia informatica che si attesta conforme al proprio originale dei seguenti documenti: **doc.1- decreto 2187 del 09.08.2024; doc.2- graduatoria generale; doc.3- avviso 124319 del 09.08.2024; doc.4- decreto 2206 del 19.08.2024; doc.5- graduatoria generale**

Ai sensi degli artt. 9 e ss. del D.P.R. n. 115/2002, si dichiara che per la proposizione dei presenti motivi aggiunti non è dovuto il contributo unificato in quanto non risultano impugnati nuovi atti; quelli di cui in epigrafe sono già riportati nel ricorso introduttivo anche se non conosciuti

Airola/ Roma, 01.10.2024

Avv. Giuseppe Bello

Avv. Diego Ruggiero

Firmato digitalmente da: Diego
Ruggiero 
Data: 03/10/2024 17:39:56